

Edizione di martedì 28 ottobre 2014

IVA

[Variazione oltre l'anno con ristrutturazione debiti o piano attestato](#)

di **Sergio Pellegrino**

ENTI NON COMMERCIALI

[Le detrazioni degli enti in favore delle Onlus](#)

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

BILANCIO

[Il trattamento contabile della cancellazione dei crediti](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[Effetti della mancata identificazione IVA nelle triangolazioni comunitarie](#)

di **Marco Peirolo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La "parziale" inerenza e l'IRAP](#)

di **Enrico Ferra**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[L'universo di Google e la libertà sul Web](#)

di **Teamsystem.com**

IVA

Variazione oltre l'anno con ristrutturazione debiti o piano attestato

di **Sergio Pellegrino**

Nell'ambito del **decreto semplificazioni**, l'**art. 31** modifica il disposto dell'**art. 26 del D.P.R. 633/1972 concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta.**

La norma individua i diversi casi in cui un'operazione, successivamente all'emissione della fattura, **venga meno, anche soltanto parzialmente**, ovvero **se ne riduca l'ammontare imponibile**, compresa la circostanza di mancato pagamento, non necessariamente integrale, a causa di **procedure concorsuali rimaste infruttuose.**

Al ricorrere di queste ipotesi è riconosciuto al cedente del bene o prestatore del servizio il **diritto di emettere una nota di variazione ed esercitare la detrazione** della corrispondente imposta.

L'obiettivo che si prefigge il legislatore del **decreto semplificazioni** è quello di **coordinare** la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina IVA, contenuta appunto nell'art. 26.

Nel caso di stipula di un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato**, ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un **piano attestato**, ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ex art. 101 comma 5 Tuir, viene riconosciuta, al fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato,

prescindendo dal limite temporale dell'anno rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.

Fino a quando il decreto non entrerà in vigore, invece, l'emissione della nota di variazione in questi casi incontra i

limiti definiti dal comma 3 dell'art. 26 del decreto IVA, ossia, essendo sorta a seguito di un sopravvenuto accordo tra le parti, la necessità che sopraggiunga prima del decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Nulla è cambiato invece nell'ambito del **fallimento** e del **concordato preventivo**.

Con il **fallimento**, il creditore può emettere la nota di variazione esclusivamente a seguito **della scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni al piano di ripartizione finale** stabilito dal giudice delegato, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a tutti i creditori, compresi quelli attualmente oggetto di procedimento di opposizione, impugnazione o revocazione.

Nel caso di insufficienza di somme da destinare alla soddisfazione dei creditori bisogna invece considerare la scadenza della data entro la quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura, ovvero decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Nella procedura di **concordato preventivo**, invece, l'importo oggetto della rettifica in diminuzione potrà essere determinato soltanto sulla base del **piano di ripartizione finale**, approvato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione della procedura, e quindi soltanto una volta terminata la liquidazione giudiziale.

A livello procedurale, **l'emissione della nota di variazione non deve rispettare particolari vincoli formali**, ma deve presentare le stesse caratteristiche della fattura che va a rettificare, contenendo le generalità delle parti, l'indicazione della variazione della base imponibile, dell'aliquota applicata e del relativo tributo, nonché i dati identificativi della fattura originaria; va poi numerata e annotata nei termini di legge.

E' però opportuno in questi casi inserire quale **destinatario della nota di variazione anche il professionista incaricato della procedura concorsuale**, alla luce del fatto che presso il suo studio viene normalmente insediato il nuovo domicilio della società debitrice.

ENTI NON COMMERCIALI

Le detrazioni degli enti in favore delle Onlus

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

Confermata la **detraibilità dall'Ires** dovuta dagli **enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di Onlus.**

Questo è il chiarimento contenuto all'interno della [Risoluzione n. 89/E dell'Agenzia delle Entrate](#), resa nota il 17 ottobre scorso, attraverso cui l'Amministrazione finanziaria riscontra alcuni quesiti formulati dai contribuenti a seguito delle modifiche apportate alla disciplina fiscale in materia detrazioni per oneri dalla legge n. 96 del 24 luglio 2012.

Nello specifico, infatti, le disposizioni fiscali agevolano sia le erogazioni liberali in denaro in favore di Onlus effettuate da persone fisiche, secondo quanto espressamente previsto all'art. 15 del D.P.R. n.917/86 (TUIR), sia quelle effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147 del medesimo testo unico.

In particolare, l'art. 15, comma 1, del TUIR, prevede la detraibilità dall'imposta lorda dovuta dalle persone fisiche degli oneri ivi elencati, tra i quali alla lettera i-bis), nella formulazione del testo in vigore prima del 24 luglio 2012, erano previste anche le erogazioni a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

L'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 96 del 2012, è intervenuta a parziale modifica del TUIR ed ha **trasposto la disposizione agevolativa dalla citata lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR, al comma 1.1 di nuova introduzione del medesimo art. 15 del TUIR, modificando, inoltre, le percentuali di detrazione** che erano originariamente previste in maniera fissa per una somma pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro di importo non superiore a 2.065 euro.

Nell'attuale formulazione della norma per come modificata dalla legge n. 96 cit., per le persone fisiche è previsto che *"dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ..."*

La legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato con le nuove disposizioni il testo dell'art. 147 del TUIR, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti possono

detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri espressamente individuati, tra cui anche quelli contenuti alla lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR.

L'art. 147 del TUIR, quindi
, nell'elencare gli oneri detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri considerati detraibili per le persone fisiche,
fa ancora riferimento solo alla citata lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR, escludendo di conseguenza le erogazioni liberali in favore di Onlus.

L'amministrazione finanziaria, in virtù di una **lettura sistematica delle norme e fornendo un'interpretazione consapevole e razionale delle modifiche** susseguitesesi nel tempo, chiarisce espressamente che: “
*l'intento del legislatore non era quello di escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus. Ne consegue che **il richiamo operato dall'art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, dello stesso testo unico deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1. del medesimo art. 15 e, quindi, le liberalità in denaro erogate in favore di Onlus devono continuare a considerarsi detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19 per cento stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR**”.*

BILANCIO

Il trattamento contabile della cancellazione dei crediti

di **Luca Mambrin**

Tra gli aspetti di **maggior interesse** del **nuovo principio contabile OIC 15** che, come gli altri principi contabili recentemente pubblicati dall'OIC trova la sua applicazione già nei **bilanci chiusi al 31 dicembre 2014**, vi è sicuramente **la disciplina relativa al trattamento contabile della cancellazione dei crediti.**

Secondo le disposizioni contenute nel rinnovato documento di prassi contabile è consentita infatti la cancellazione dei crediti dal bilancio quando viene verificata **almeno una delle due condizioni:**

- **i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;**
- **la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.**

Viene quindi **superata** l'impostazione del precedente OIC 15 che **consentiva**, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, **sia di cancellare il credito che di mantenerlo in bilancio**; tale impostazione, che poteva **arreare pregiudizio per la comparabilità dei bilanci** viene allineata alla disciplina fiscale così da poter consentire **un'applicazione uniforme** delle regole fiscali in materia di **deducibilità delle perdite su crediti** che **presumono la ricorrenza degli elementi certi e precisi** (richiesti dall' art. 101 comma 5 del Tuir) **per i crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali.**

Viene quindi fornita **un'elencazione** delle **operazioni di smobilizzo dei crediti** distinguendo quelle fattispecie contrattuali **che comportano la cancellazione del credito** dal bilancio **da quelle invece che comportano il loro mantenimento.**

In particolare appartengono al **primo gruppo**, con cancellazione di credito le operazioni di:

- *forfeiting*;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Appartengono invece

al secondo gruppo, con mantenimento in bilancio le operazioni di:

- mandato all'incasso, compreso il mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Quindi,

nel caso di cancellazione del credito dal bilancio derivante da un'operazione di cessione che **comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi**, la **differenza** tra il corrispettivo ed il valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto del fondo svalutazione crediti

va contabilizzata a conto economico alla voce B.14 tra gli oneri diversi di gestione come **perdita da cessione**, a meno che non si possano identificare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Nel caso invece di trasferimento del credito che

non comporta la sua cancellazione a causa del mantenimento dei rischi in capo alla società cedente il principio contabile precisa che il credito che rimane iscritto in bilancio deve essere assoggettato alle

regole di valutazione previste dallo stesso principio contabile.

Si veda il seguente esempio.

La società Gamma srl ha iscritto in bilancio al 31/12/2014 un credito **al valore presumibile di realizzo** di € 2.800 vantano nei confronti della società Alfa srl del valore nominale di € 3.000 e scadenza 31/12/2015, e non produttivo di interessi. Tale credito **viene ceduto** alla società Beta srl

con clausola pro solvendo in data 1/1/2015 al valore di € 2.650, che rappresenta **il valore attuale del credito ceduto**. Si precisa che il contratto di cessione prevede che nel caso in cui il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione il cessionario

non sarà tenuto a versare la differenza al cedente.

Prescindendo dalla rilevazione dell'iva, il credito sarà iscritto inizialmente **al valore nominale** e successivamente **rettificato sulla base del valore presumibile di realizzo:**

d credito vs alfa	a ricavi di vendita prodotti	3.000
d svalutazione crediti	a fondo svalutazione crediti	200

Al 1/1/2015 dovrà essere rilevata

la cessione del credito e, a fronte della liquidità ottenuta verrà iscritto un **debito di pari importo** (senza quindi procedere alla cancellazione del credito dal bilancio):

d banca	a debito vs Beta	2.650
---------	------------------	-------

La differenza tra il valore di cessione e il valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione (€ 150) è rilevata come

interesse passivo nel corso dell'esercizio 2015:

d interessi passivi	a debito vs Beta	150
---------------------	------------------	-----

Al 31/12/2015 alla data di incasso del credito verrà

rilevata la cancellazione del credito dal bilancio in contropartita al debito sorto al momento della cessione aumentato degli interessi passivi maturati:

d diversi	a credito vs alfa	3.000
debito vs Beta		2.800
fondo svalutazione crediti		200

Nel caso in cui il credito incassato dal cessionario Beta sia di importo **superiore al valore di presunto realizzo** iscritto nel bilancio della società cedente (Gamma) **non sarà rilevato alcun componente positivo di reddito**; mentre nel caso in cui il credito venga incassato da Beta per un importo inferiore, ad esempio € 2.500, allora Gamma (società cedente) dovrà rilevare

una perdita su crediti e rifondere al cessionario Beta l'importo del mancato incasso:

d diversi	a credito vs Alfa	3.000
debito vs Beta		2.500
fondo svalutazione crediti		200

perdita su crediti 300

d debito vs beta a banca 300

IVA

Effetti della mancata identificazione IVA nelle triangolazioni comunitarie

di **Marco Peirolò**

Nelle
accade sovente che intervenga un
, per esempio in veste di soggetto intermedio (cd. “promotore della triangolazione”).

Si consideri il caso dell’impresa italiana che acquista da un fornitore extra-UE i beni provenienti da un altro Paese UE.

In base alle indicazioni contenute nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.16.3), gli obblighi IVA dell’impresa italiana dipendono dall’eventuale **identificazione del soggetto extra-UE** all’interno dell’Unione europea.

Nello specifico, in caso di identificazione:

- nel **Paese UE del primo cedente o in altro Paese UE diverso dall’Italia**, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una **cessione intracomunitaria, imponibile ai fini IVA in Italia** ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- **in Italia**, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una **cessione interna** all’Italia, con **IVA dovuta dall’impresa italiana** ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

È dato, infatti, osservare che l’identificazione:

- nel **Paese UE del primo cedente** comporta la realizzazione di un’**operazione intracomunitaria**, per cui l’impresa italiana è tenuta ad integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, la fattura ricevuta dal proprio cedente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 2-*bis*;
- in altro **Paese UE** dà luogo ad una **triangolazione comunitaria**, per cui l’impresa italiana, ricevendo fattura senza IVA dalla propria controparte che la “designa” quale

debitore d'imposta in Italia, è tenuta ad integrare e registrare la fattura ricevuta e a presentare il modello INTRA 2-*bis*;

- in **Italia** pone a carico del soggetto extra-UE l'adempimento degli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari, mentre l'impresa italiana realizza un **acquisto interno**, soggetto a IVA con la procedura di autofatturazione.

La citata circolare ha anche precisato che,

in assenza di identificazione all'interno dell'Unione europea da parte del fornitore extra-UE, gli obblighi IVA relativi a tale cessione devono essere **adempiuti dall'impresa italiana**, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Anche in tale ipotesi trova, pertanto, applicazione la procedura di autofatturazione, prevista, come detto, in caso di identificazione in Italia del fornitore extra-UE. Dal 2010, infatti, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, è il cessionario –

soggetto passivo stabilito nello Stato – che deve versare l'imposta, mentre alla posizione IVA italiana del cedente non residente è vietata l'emissione della fattura con addebito dell'imposta (circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 4.2).

Dal punto di vista dell'impresa italiana, l'identificazione del fornitore extra-UE all'interno dell'Unione europea

non è del tutto irrilevante.

In assenza di identificazione, infatti, il primo passaggio dei beni (dall'operatore comunitario a quello extracomunitario) deve essere

fatturato con addebito dell'IVA, che il fornitore extra-UE

non può in ogni caso chiedere a rimborso siccome il successivo passaggio dei beni (a destinazione dell'impresa italiana), essendo territorialmente rilevante nel Paese UE del primo cedente, ne preclude la restituzione (art. 1 della Direttiva n. 86/560/CEE – XIII Direttiva CEE).

Nella situazione considerata è, quindi, verosimile che il fornitore extra-UE, non identificato nella UE,

maggiorerà il prezzo di vendita dei beni praticato all'impresa italiana, al fine di includere l'imposta pagata in sede di acquisto.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La “parziale” inerenza e l'IRAP

di **Enrico Ferra**

Nell'ambito dei **principi generali** di determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta, il **principio di inerenza** occupa un posto di assoluta centralità, poiché genera notevoli implicazioni in termini di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e di onere della prova.

La ricerca del fondamento positivo dell'inerenza ha fatto emergere nel tempo **diversi orientamenti ed interpretazioni**, che possono essere schematizzati come segue:

- per taluni, il principio di inerenza è codificato nel **TUIR, all'art. 109, comma 5**, senza il bisogno di indagare in altre disposizioni, di rango costituzionale e non;
- per altri, l'art. 109, comma 5, è il “sintomo” di un **principio immanente** che deriva direttamente dall'**art. 53 della Costituzione**: l'inerenza, in questo senso, rappresenta una regola preliminare che precede ed orienta la specifica normativa tributaria;
- per altri ancora, il fondamento dell'inerenza rispetto all'attività imprenditoriale è da ricercare nella **disciplina civilistico – contabile**, mentre le disposizioni tributarie rappresentano il connesso e consequenziale **presupposto normativo** ai fini della deducibilità fiscale dei componenti negativi.

Senza entrare nel merito di quella che potrebbe essere la versione più o meno corretta e più o meno condivisibile della fonte dell'inerenza, ciò che appare evidente ed interessa in questa sede è che l'

art.109,

comma 5, fissa dei criteri utili per stabilire la

misura della deducibilità (non dell'inerenza) delle spese e degli altri componenti negativi, stabilendo un preciso rapporto di “simmetria” tra oneri deducibili e ricavi imponibili.

La

ratio dell'inerenza, da un punto di vista strettamente tributario, è semplicemente quella di tenere conto delle spese che concorrono a determinare il reddito d'impresa ed escludere tutte le altre. È quindi da ritenere inerente ogni onere

sostenuto nell'interesse dell'impresa, nella prospettiva di fornirle

qualche utilità – anche se soltanto in via mediata ed indiretta – ovvero ogni altro onere sostenuto in dipendenza dell'attività dell'impresa (si veda in tal senso Cass., sez. trib., 19/11/2007, n. 23863).

Pertanto, un determinato costo sostenuto per l'acquisto di un bene o servizio da destinare esclusivamente all'attività d'impresa rappresenta di per sé un componente deducibile, perché è la riferibilità all'attività di impresa a condizionare la deducibilità. Le stesse forfetizzazioni che si rinvergono nell'ambito delle norme che regolano la determinazione delle imposte sui redditi rappresentano una "scorciatoia" ipotizzata dal legislatore fiscale proprio allo scopo di **evitare ulteriori indagini sulla inerenza** delle spese rispetto all'attività imprenditoriale e fissare a monte (lo si ribadisce) soglie di deducibilità, non di inerenza.

In questo senso, a parere di chi scrive, andrebbero rilette buona parte delle norme del TUIR che prevedono regole di parziale deducibilità. Si prenda, ad esempio, il caso degli autoveicoli. L'art. 164 consente, in via generale, la deduzione integrale di tutti gli oneri sostenuti in relazione ai veicoli “

destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa”, ma – in alternativa – se il contribuente non è in grado di dimostrare l'esclusivo utilizzo aziendale dei veicoli in questione ha la “possibilità” di dedurre parzialmente i relativi costi in funzione del suo

status e del tipo di veicolo. La parziale deducibilità ai fini IRES rappresenta in tal caso una scelta, una soluzione in un certo senso “di comodo”, ma la quota-parte di spese eccedenti la soglia di deducibilità non può dirsi “non inerente” *ab origine*.

Parlare di

parziale deducibilità, in luogo di parziale inerenza, può in taluni casi risultare irrilevante nel campo delle imposte sui redditi, ma è di **assoluta importanza nell'IRAP**.

Se, infatti, il fondamento positivo dell'inerenza, in ambito IRAP, è da ricercare nelle disposizioni civilistico – contabili, in virtù del

principio di “derivazione piena” dell'IRAP dalle risultanze del bilancio civilistico, tutti gli oneri che l'imprenditore ha esposto in bilancio e ritenuto inerenti all'attività d'impresa rappresentano delle componenti deducibili ai fini del tributo regionale (fatte salve, ovviamente, le previsioni di indeducibilità assoluta).

Si sta, invece, assistendo al

consolidarsi di un orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, basato su due documenti di prassi (precisamente, la

[Circolare n. 36/E](#) e la

[Circolare n. 39/E](#), entrambe del luglio 2009), che

mira a disconoscere dall'ambito IRAP quella parte di oneri non dedotti ai fini dell'IRES (costi auto, spese di telefonia fissa e mobile, etc.) perché ritenuti non inerenti.

In altre parole, l'Agenzia, pur riconoscendo la centralità del principio di “derivazione piena” dell'IRAP dal bilancio di esercizio,

non si preoccupa di confutare il nesso tra il bene o servizio acquistato e l'attività di impresa, quale presupposto necessario per disconoscere l'inerenza civilistica di taluni componenti negativi e renderli, di conseguenza, indeducibili ai fini dell'IRAP, ma recupera a tassazione la parte non dedotta ai fini IRES perché non inerente (in quanto non dedotta).

Quanto detto vale, per l'Agenzia delle Entrate, non solo per i costi auto, ma per tutte quelle spese per le quali il legislatore “

ha introdotto presunzioni legali di parziale inerenza” (rectius, parziale deducibilità) con la conseguenza che

tali soglie rappresentano l'intervallo di sicurezza all'interno del quale il contribuente può “*liberamente posizionarsi”*.

Questo è un approccio in alcun modo condivisibile perché non è accettabile che come prova dell'assenza di inerenza civilistica, per mere esigenze di semplificazione e di gettito,

venga portata una forfetizzazione valida ai soli fini IRES, la cui efficacia ai fini IRAP il legislatore ha inteso espressamente abolire con la Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

L'universo di Google e la libertà sul Web

di **Teamsystem.com**

Ormai quasi tutti abbiamo una casella di **posta elettronica Gmail**. I motivi per cui si sceglie di attivare e usare la mail di **Google** sono tantissimi: funziona sempre, mette **15 GB di spazio** a disposizione, è facile da configurare con qualsiasi **client** e poi, con **un unico account** è possibile accedere a una lunga lista di servizi come **calendario, rubrica, mappe** ecc. Insomma, una serie di funzioni che nessun altro è in grado di eguagliare in maniera così vasta. Ma un altro dei motivi per cui Gmail ha tantissimo successo è perché non costa nulla, è **gratis**. Ma ne siamo davvero così sicuri?

Se Google offre così tanti servizi e in cambio non chiede nulla, potrebbe essere un grande benefattore dell'umanità, oppure ha trovato un modo diverso per guadagnare e ha capito che oggi c'è qualcosa che vale più di qualunque altra cosa sul web: sono **i nostri dati**. Intendiamoci, a Google non interessano i nostri dati in quanto singoli individui, non gli importa nulla di sapere che ci chiamiamo Mario Rossi e chi siamo realmente, gli interessa solo incasellarci in una categoria ben precisa di "**utenti profilati**" (è così che gli operatori del **web marketing** chiamano le persone all'interno di una lista). Quindi, in che modo guadagna Google? Memorizzando tutte le informazioni che ci riguardano e "rivendendole" ai suoi clienti.

Leggendo con attenzione le condizioni di utilizzo che accettiamo quando apriamo una casella di posta Gmail, scopriamo che tutte le informazioni che ci riguardano, compreso il contenuto delle singole mail, viene letto da Google. La società specifica che i suoi sistemi "*analizzano i contenuti dell'utente (incluse le email) al fine di offrire funzionalità dei prodotti rilevanti a livello personale, come risultati di ricerca personalizzati, **pubblicità su misura** e rilevamento di **spam** e **malware**. Questa analisi si verifica nel momento in cui i contenuti vengono trasmessi, ricevuti e memorizzati*".

Intendiamoci, la posta viene letta in maniera del tutto automatica per

ricercare delle parole chiave, non ci sono persone fisiche a svolgere questo lavoro.

Insomma, è come se un postino digitale si mettesse a leggere tutta la nostra corrispondenza per studiare meglio i nostri interessi e infilare nella casella della posta solo le cose che ci interessano maggiormente. È così che Google può assicurare ai propri **clienti inserzionisti** qualcosa che nessun altro è in grado di offrire: fare in modo che il loro **messaggio pubblicitario** arrivi a destinazione nel momento esatto in cui il target di riferimento (noi) è alla ricerca di quel servizio o prodotto che stanno pubblicizzando. Si tratta di quegli annunci che vediamo evidenziati nella pagina di Gmail nella parte superiore e inferiore dello schermo, ma non solo. Le stesse informazioni vengono usate anche per gli annunci pubblicitari che compaiono nella **pagina di Google** quando facciamo una **ricerca**. Non stupiamoci, quindi, se mentre stiamo trattando per affittare una casa in montagna ci compare la pubblicità di un albergo che si trova proprio nella stessa zona o, misteriosamente, compare l'annuncio di una **promozione per un tablet** mentre ne stiamo cercando uno da acquistare.

Una volta compreso e accettato questo, tutto il resto può apparire normale, ma è bene sapere che non c'è nulla di miracoloso nei messaggi pubblicitari a tema che ci compaiono durante le ricerche. Tutto quello che facciamo sul web, dalla ricerca di un servizio tramite browser o un indirizzo tramite

Google Maps, contribuisce a disegnare il nostro profilo di **consumatori di pubblicità**. Si tratta del prezzo da pagare per i servizi che riceviamo. Se si trattasse soltanto della pubblicità, la questione non sarebbe poi così grave. La regola per cui "nessuno dà niente per niente" vale anche sul Web, a maggior ragione quando si parla di aziende così grandi e ricche. Certo, esiste il rischio che **qualcuno rubi le informazioni a Google**. Lo scandalo del cosiddetto **Datagate**, che ha rivelato al mondo le attività di spionaggio del Governo americano, è un esempio di come informazioni simili possano essere usate in maniera "impropria".

Il vero problema, però, è un altro. Google utilizza le informazioni che raccoglie su di noi anche per selezionare i **risultati delle ricerche online**. Allora, c'è una domanda che vale la pena porsi: quando cerchiamo qualcosa su Google, siamo davvero liberi di trovare tutto ciò che vogliamo oppure i risultati che ci appaiono sono limitati solo a quello che **Big G** ci mostra perché "secondo lui" è quello che ci interessa? Beh, forse non siamo poi così liberi come ci viene spontaneo immaginare.